REGOLAMENTO (CEE) N. 2866/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gelatine e loro derivati del codice 3503 00 10 della nomenclatura combinata e al vasellame di maiolica del codice 6912 00 50 della nomenclatura combinata originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del regolamento (CEE) n. 3635/87, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per le gelatine e loro derivati del codice 3503 00 10 della nomenclatura combinata e il vasellame in maiolica del codice 6912 00 50 della nomenclatura combinata il massimale individuale è fissato a 660 000 e 800 000 ECU rispettivamente ; che, in data 4 settembre 1988, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Brasile, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 20 settembre 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari del Brasile :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0430	3503 00 10	Gelatine e loro derivati
10.0740	6912 00 50	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di maiolica o di terraglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

[1] GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.